
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE
NON DIRIGENTE ANNO 2026

Comune di Albagiara

Provincia di Oristano

Organo di revisione

Verbale n. 9 del 24.06.2026

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- § le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- § l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- § il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- § il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- § il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- § i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- § i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- § la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2026 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 562 della legge n. 296/2006;
- § i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2026 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Oristano, lì 24.06.2026

L'Organo di revisione

Firmato D.ssa Lucia Biagini

Comune di Albagiara

Provincia di Oristano

L'Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2026.

L'Organo di revisione del Comune di Albagiara, nella persona della D.ssa Lucia Biagini;

Premesso

- Che in data 22.06.2026 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 245 del 19/06/2026 avente ad oggetto: "Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con nota del 22/06/2026, trasmessa a mezzo pec, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- **D.M. 17/03/2020;**
- Art. 79 del CCNL 16.11.2022

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio

pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- Il D.L. 13/2023 all'art. 8, comma 3 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Per garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Durante l'esame parlamentare è stata approvata una norma che stabilisce che, per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite già previsto da legge, sia calcolata sui valori della retribuzione di posizione, nonché sul valore della retribuzione di risultato e sia applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.;

- La Legge 9 maggio 2025, n. 69, di conversione del D.L. n. 25/2025 che all'art. 14 prevede:

A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali”;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale n. 31 del 19/06/2026 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno 2026) ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo inserendo fra le risorse variabili le somme destinate all'attuazione dalla legge 69/2025, che prevede la possibilità di incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta

nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali per una somma pari a Euro 25.000,00 e di prevedere una decurtazione del fondo trattamento accessorio per Euro 23.000,00;;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo (2026), redatta dal Responsabile del servizio finanziario e trasmessa all'Organo di revisione con nota del 22.06.2026.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 245 del 19.06.2026 a firma del Responsabile del servizio finanziario, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2026	2026	2016
Risorse stabili		
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	9.182,87	9.608,68
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	416,00	
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	208,39	228,30
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	-	
Quota di euro 84,50 personale in servizio al 31/12/2018 - Art. 79, co. 1, lett. b)	422,50	
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 79, co. 1-bis	188,50	
Art. 58 c.1 CCNL 2026 - 0,14% MONTE SALARI 2021 a valere dal 2024-Totale Monte Salari (netto di oneri e arretrati) 2021 € 109.254,00 integrazione 0,14% =€ 152,96	152,96	
Art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025 – incremento fondo risorse decentrate in deroga all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2015	25.000,00	
Totale risorse stabili	35.571,22	9.836,98
Decurtazioni risorse stabili:		
Art. 60 CCNL 2026 – Decurtazione per parziale conglobamento dell'indennità di COMPARTO nello stipendio tabellare a valere dal 1.1.2026 -Calcolato per 5 dipendenti di cui 2 PT	529,86	
Art. 20 c. 1 lett. B CCNL 2026 – Decurtazione Fondo trattamento accessorio con incremento fondo Straordinario nel rispetto del tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (Solo per Enti senza Dirigenza)	250,00	
Quota Art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025 DESTINATA ALLE E.Q. (contrattata)	23.000,00	
Totale decurtazioni risorse stabili	23.779,86	
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	11.791,36	9.836,98
Risorse variabili soggette al limite		
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)	1.311,46	1.311,46
Incremento max 1,2% monte salari 1997	862,32	
Totale risorse variabili stabili	2.173,78	1.311,46
Decurtazioni risorse variabili		

Totale decurtazioni risorse variabili	-	
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	2.173,78	1.311,46
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2026 al netto delle decurtazioni	13.965,14	11.148,44

Risorse variabili NON soggette al limite	-	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Compensi IMU e TARI c. 1091 Lex 145/2018 Legge di bilancio 2019	2.000,00	
Incentivo funzioni tecniche e rilevazioni ISTAT	40.000,00	
Art. 67 c. 3 Lettera C) CCNL 2018 - Quota RAS comparto unico anno 2025 - quota lorda trasferita dalla RAS e destinato al welfare	5.622,19	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 -	160,13	
Art. 58 c.2 CCNL 2026 - Incremento 0,22% MONTE SALARI 2021 -RECUPERO UNA TANTUM ANNO 2025 E QUOTA ANNO 2026-	305,54	
Art. 58 c.1 CCNL 2026 – 0,14% MONTE SALARI 2021 a valere dal 2024 RECUPERO UNA TANTUM 2024 E 2025-	305,91	
Totale risorse variabili NON soggette al limite	48.393,77	-

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2026 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2026 / 2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 23/12/2025;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2026 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2026, nel limite dell'importo complessivo di euro 62.358,91.

Data 24.06.2026

L'Organo di revisione

Firmato D.ssa Lucia Biagini